

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO  
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI  
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

L'anno 2017, il 13 luglio, in Roma, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in sede di negoziazione decentrata regionale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale

E

i rappresentanti regionali delle OO.SS F.L.C. CGIL, CISL, UIL Scuola, SNALS CONF.SAL e GILDA-UNAMS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Scuola

VISTO il CCNL del 29/11/2007 relativo al quadriennio giuridico 2006/2009 e al 1° e 2° biennio economico;

VISTO il CCDN del 25/7/2000 sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale;

PREMESSO CHE

La nota del MIUR del **28/06/2017**, prot. **AOODGPER 28578** con la quale è stata comunicata l'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni sottoscritta il **21/06/2017**, al fine di consentire la predisposizione degli atti propedeutici all'emanazione dei provvedimenti di utilizzazione;

TRA LE PARTI SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO PREVISTO

dal seguente Contratto Collettivo Regionale Integrativo (CCRI), concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA, che integra ed esplicita **la bozza di ipotesi di CCNI/2017** di cui in premessa e alla quale si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto.

ART. 1 - Finalità, efficacia, durata del contratto e campo di applicazione

1. Il presente contratto, in attuazione di quanto indicato nelle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola individua i criteri e definisce le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo e A.T.A. di tutte le scuole del Lazio.
2. Il presente contratto ha validità per l'a.s. 2017/18 e gli effetti giuridici che ne derivano decorrono dalla data di stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Esso rimane comunque in vigore fino a sottoscrizione di nuovo contratto regionale, nelle clausole compatibili con la contrattazione nazionale dell'anno di riferimento.
3. Le parti annualmente procederanno alla verifica del presente accordo che potrà comportare la modifica di parti dello stesso, nonché la stesura di nuovi articoli, in presenza di nuovi accordi a livello nazionale.
4. Le parti concordano di valutare congiuntamente l'esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CCRI che producano effetti sulle materie disciplinate dal CCRI stesso.
5. Il presente CCRI si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
6. Oltre agli obiettivi indicati nell'art. 1 dell'ipotesi di CCNI del giorno **21/06/2017** sono, altresì, perseguiti i seguenti:
  - coniugare la tutela del personale con l'esigenza di favorire un regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico;
  - attuare un proficuo impiego del personale per migliorare la qualità dell'offerta formativa.

TITOLO I  
PERSONALE DOCENTE

ART. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni

1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a. s. **2017/18** oltre ai docenti indicati dalla lettera a) alla lettera n) del comma 1 dell'art. 2 dell'ipotesi di CCNI del **21/06/2017** sono:
  - o) relativamente all'istruzione secondaria i docenti che prestano servizio nelle scuole penitenziarie o ospedaliere e negli ex Centri Territoriali Permanenti (ancorché trasformati in CPIA);
  - q) i docenti dell'istruzione secondaria che chiedono il miglioramento del completamento della cattedra oraria esterna qualora la stessa risulti strutturata in organico di diritto su tre istituzioni scolastiche **o su comuni diversi**. Intendendosi per istituzione scolastica una sede autonoma di organico;
2. Per i docenti di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 2 dell'ipotesi di CCNI del **21/06/2017** il periodo di nove anni è da considerarsi a partire dall'a.s. 2008/2009.

ART. 3 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità

Le parti concordano che il quadro complessivo delle disponibilità su cui verranno effettuate le operazioni di utilizzazione, tenuto conto anche della informatizzazione delle procedure di organico di fatto, è costituito, per ogni singola provincia, da:

- a) disponibilità residue dopo il movimento dei trasferimenti e dei passaggi e le immissioni in ruolo;
- b) disponibilità derivanti dall'adeguamento degli organici di diritto dell'autonomia alla situazione di fatto per le scuole di ogni ordine e grado, i posti di ufficio tecnico attivati in via di fatto in presenza di personale I.T.P. in esubero e a seguito di specifica richiesta della relativa Istituzione Scolastica;
- c) ulteriori posti di sostegno in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010. Relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado, il quadro delle disponibilità, che comprende i posti in organico di diritto e i posti in deroga, è distinto per aree disciplinari ai fini delle successive operazioni di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.
- d) eventuali altre disponibilità di posti di tipo comune ovvero di lingua straniera nella scuola primaria;
- e) disponibilità derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- f) disponibilità derivanti dagli incarichi di presidenza;
- g) posti e cattedre disponibili per l'intero anno scolastico 2017/18 per effetto di collocamento fuori ruolo, comandi, assegnazioni borse di studio presso università o enti, utilizzazioni in attività di tirocinio nelle scuole magistrali e/o presso istituti magistrali, dalla mobilità intercompartimentale ecc.;
- h) posti vacanti o disponibili nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali di cui all'art. 1, comma 65, della legge 107/2015 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale)
- i) "spezzoni", **affidenti anche ad ambiti diversi**, (per le scuole ed istituti di ogni ordine e grado ivi comprese le ore di approfondimento e potenziamento di cui all'art 3 comma 2 **dell'ipotesi di CCNI del 21/06/2017**)\_ potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri che non abbiano concorso a costituire cattedre o posti orario e che siano disponibili per l'intero anno scolastico;
- j) posti derivanti dall'istituzione di sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria superiore;

- k) disponibilità derivanti dalla utilizzazione di docenti presso le Università per l'attuazione del tutoraggio tra MIUR e Atenei;
  - l) posti, cattedre o posti orario non disponibili per l'intero anno scolastico ma per un periodo non inferiore a cinque mesi (esclusivamente per le classi di concorso in esubero);
  - m) eventuale disponibilità derivanti dal funzionamento degli ex Centri Territoriali Permanenti.
- L'utilizzazione riguarderà prioritariamente i docenti appartenenti alle classi di concorso per le quali, in considerazione della consistenza dell'esubero, si può prefigurare il perdurare di tale posizione nell'intero anno scolastico;

Su eventuali posti che si rendessero disponibili nei comuni afferenti al cratere sismico della Provincia di Rieti, fermo restando le precedenze previste per il personale perdente posto saranno assegnati con precedenza il personale docente ed ATA residente nei Comuni coinvolti dagli eventi sismici.

Dopo la copertura, ai sensi di quanto previsto dall'ipotesi di CCNI del **21/06/2017**, di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici in una delle seguenti attività, fermo rimanendo il principio generale di una proficua utilizzazione del personale: uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l'introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo: a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e dell'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali; b) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico – scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture; c) in base a quanto disposto dall'art. 14, commi 17 e seguenti del D. L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012; d) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e delle professionalità degli interessati; e) per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro e per attività presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al DPCM 25/01/08 e successive norme applicative, qualora ne facciano richiesta gli stessi ITS e vengano previste da specifici accordi regionali; f) per l'attuazione di progetti autorizzati, anche in via sperimentale, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale; g) presso l'Ufficio scolastico regionale o provinciale in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale

Dopo la copertura dei posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche, è possibile l'utilizzazione su posti di Italiano Lingua 2.

La operazione del miglioramento di cattedra, a domanda, della cattedra orario esterna costituita in organico di diritto su tre Istituzioni scolastiche **o su comuni diversi** si colloca nell'ordine delle operazioni indicate nell'allegato 3 dell'ipotesi di CCNI del **21/06/2017**

Al termine di tutte le operazioni di utilizzazione, in caso di presenza di docenti totalmente in esubero presso l'istituzione scolastica di servizio, l'istituzione scolastica dovrà assicurare un utilizzo efficace del personale, con relativo orario di servizio, distribuito su attività progettuali previste nel PTOF, che costituiscono disponibilità, e di eventuale supplenza, anche in mancanza di domanda da parte dell'interessato. In caso contrario, l'ATP procederà d'ufficio all'utilizzazione presso altre istituzioni scolastiche che presentino specifiche attività progettuali ovvero presso l'ufficio scolastico regionale o provinciale.

Il titolare di cattedra costituita tra più istituzioni scolastiche della scuola secondaria viene riassorbito, in modo totale o parziale nell'istituto di titolarità, qualora nello stesso si determini per la stessa classe di concorso un'ulteriore disponibilità di ore. Il dirigente scolastico dell'istituto di titolarità procederà a comunicare al docente, al dirigente scolastico dell'istituto di completamento e all'ATP il nuovo assetto orario.



Ogni Ambito Territoriale Provinciale fornirà alle OO.SS. di ogni singola provincia, in sede di informazione preventiva, entro le ore 14:00 del giorno precedente l'avvio delle operazioni di cui al presente contratto, il quadro complessivo delle disponibilità relative alle diverse tipologie di posti, divisi per ordine e grado di scuole e per classi di concorso. Sarà data inoltre tempestiva informazione alle OO.SS. anche sull'eventuale disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

Fermi restando i posti accantonati ai sensi dell'art. 6 comma 5 del CCNI 23/02/2015 sulla mobilità e i posti risultanti dall'applicazione dell'art. 30 comma 6 del CCNI suddetto, le utilizzazioni sui posti della dotazione organica provinciale di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare. I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 dell'ipotesi di CCNI del 13/05/2015.

Per quanto eventualmente non contemplato dal presente articolo, si rimanda a quanto previsto dal CCNI del 21/06/2017.

#### ART. 4 - Utilizzazione dei docenti su posti dei CPIA

1. Possono essere utilizzati, a domanda, nei Centri di cui al presente articolo anche docenti di istruzione secondaria di II grado appartenenti a classi di concorso in esubero, in base a titoli culturali e professionali idonei alle attività formative che si svolgono all'interno dei singoli Centri. L'utilizzazione può riguardare esclusivamente i docenti appartenenti alle classi di concorso per le quali, in considerazione della consistenza dell'esubero, si può prefigurare il perdurare di tale posizione nell'intero anno scolastico.

#### ART. 5 - Personale educativo

Al personale educativo si applica quanto previsto per il personale docente, in quanto compatibile. L'individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l'ordine delle graduatorie unificate in base all'art. 4 ter del D.L. 3/07/2001, n. 255 convertito dalla Legge n. 33/2001.

## TITOLO II

### PERSONALE A.T.A.

#### ART. 6 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni

Destinatario dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s. 2017/2018 è il personale A.T.A. indicato nell'art. 11 dell'ipotesi di CCNI del 21/06/2017.

#### ART. 7 - Determinazione delle disponibilità

2. Ogni Ambito Territoriale Provinciale fornirà alle OO.SS. di ogni singola provincia in sede di informazione preventiva e, prima dell'avvio delle operazioni di cui al presente contratto il quadro complessivo delle disponibilità relative alle diverse tipologie di posti. Sarà data inoltre tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulle motivazioni delle stesse.

#### ART. 8 - Criteri e modalità d'individuazione di situazioni di soprannumero

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 16 dell'ipotesi di CCNI del 21/06/2017 valgono i seguenti criteri.
2. La situazione di soprannumerarietà di una scuola o istituto si determina quando il numero dei posti esistenti nell'organico è inferiore al numero degli addetti ivi titolari. Per l'individuazione del soprannumero del personale appartenente al profilo di Assistente Tecnico, si applicano i seguenti criteri:
  - a) formulazione delle graduatorie per aree ove si siano verificate le condizioni che hanno determinato la diminuzione del posto aggregato;
  - b) individuazione del personale in soprannumero per area;
  - c) **utilizzo** degli Assistenti tecnici, in relazione al titolo da essi posseduto, nelle corrispondenti aree, ove si verifichi disponibilità.

Si precisa che l'assistente tecnico in possesso del titolo (sono validi gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale attivati dagli ex Provveditorati agli Studi) per l'accesso ad altra area, per la quale si verifichi disponibilità di posto nell'istituto di titolarità, non deve essere considerato in soprannumero **ai fini delle operazioni di utilizzazione disposte in base al presente contratto**. Al fine della individuazione del personale soprannumerario, il Dirigente Scolastico dovrà compilare, sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegata al CCNI, apposite graduatorie. A tal fine inviterà gli interessati a compilare apposita istanza, contenente gli elementi previsti dalla tabella di valutazione allegata al citato contratto. Qualora gli interessati non abbiano provveduto a dichiarare o documentare i titoli valutabili si procede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti contenuti nel fascicolo personale. Le graduatorie compilate dal Dirigente Scolastico, comprensive dei punteggi analitici, rimarranno affisse all'albo della Scuola per l'intero anno scolastico e consegnate in copia alla R.S.U. di istituto e rese disponibili per eventuali richieste delle OO. SS. firmatarie del contratto.

#### ART. 9 – Criteri e modalità di utilizzazione dei DSGA in esubero

Nelle province nelle quali l'esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate si procede come indicato nella C.M. nr. 41, prot. 2382 del 15/07/14, alla quale si rinvia.

#### Art. 10 Criteri e modalità per la sostituzione del DSGA sui posti disponibili per tutto l'anno scolastico.

Ai sensi di quanto previsto ai commi da 3 a 8 dall'articolo 14 CCNI/2017 si concorda a livello regionale di procedere come segue :

1) I Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali del Lazio invieranno una comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche di competenza, al fine di rendere nota ai responsabili amministrativi ed agli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato la possibilità di presentare all'Ambito Provinciale stesso, entro il termine che sarà fissato dall'ufficio provinciale, una domanda, secondo il modello allegato (Modello S), volta all'inserimento nella graduatoria provinciale, utile per la copertura dei posti residui posti vacanti e / o disponibili per tutto l'anno scolastico.

2) L'Ambito Territoriale Provinciale graderà le domande pervenute sulla base dei seguenti punteggi e precedenza, distinguendole in fasce , ed escludendo chi ha rifiutato l'incarico di sostituzione DSGA nella propria scuola.

**1^ fascia** : Assistenti amministrativi inseriti nella graduatoria per la **mobilità professionale** dall'area "B" all'area "D" formulata ai sensi del CCNI 3/12/2009;

**2^ fascia** : Assistenti amministrativi titolari della **seconda** posizione economica, in relazione alla maggiore anzianità nel conseguimento della posizione;

**3^ fascia**: Assistenti amministrativi titolari della **prima** posizione economica, in relazione alla maggiore anzianità nel conseguimento della posizione;

**4^ fascia**: Assistenti amministrativi senza posizione economica.

Nelle rispettive fasce i punteggi e le precedenza saranno attribuiti come di seguito riportato

- Punteggio per titolo di studio di accesso al profilo professionale di DSGA previsto dal CCNL del 29/11/2007 = **(punti 30)**;
- Punteggio per la sostituzione di un mese o frazione superiore a 15 giorni **continuativi** di servizio prestato nella funzione di sostituzione del DSGA e/o dell'ex responsabile amministrativo e/o dell'ex

coordinatore amministrativo = (punti 1 al mese fino a un massimo di punti 12 l'anno) qualora l'Amministrazione non abbia accertato nelle prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili. Per l'attribuzione del relativo punteggio, bisognerà, per ciascun anno scolastico, conteggiare complessivamente le giornate di sostituzione effettuate e dividere la somma così ottenuta per trenta.

- A parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di appartenenza che andrà dichiarata dagli interessati ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni e, qualora ulteriormente necessario, alla maggiore età anagrafica;
- Ai soli fini della scelta della sede e nel rispetto del turno di nomina, la conferma, ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell'anno scolastico precedente, dovrà precedere le nuove utilizzazioni.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno pervenire reclami per le eventuali richieste di rettifica. L'Ambito Territoriale Provinciale, contestualmente, provvede alla sostituzione nella scuola di servizio dell'assistente amministrativo utilizzato sul posto di DSGA con personale supplente secondo le disposizioni di cui all'art.1 comma 1 del D.M. 430 del 13/12/2000.

ART. 11- copertura posti disponibili e/o vacanti di DSGA – ulteriori criteri per il conferimento di incarichi di reggenza per assenza del DSGA titolare e/o affidamento della reggenza nelle scuole sottodimensionate.

Nel caso in cui dopo le operazioni indicate nel precedente articolo non sia stato possibile provvedere alla completa sostituzione dei DSGA, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali potranno conferire incarichi di reggenza utilizzando l'elenco di cui al successivo punto 3 e nel rispetto di quanto previsto ai punti 1 e 2 .

I Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali, al fine di predisporre l'elenco suddetto, invieranno una comunicazione a tutte le Istituzioni scolastiche, per rendere nota ai DSGA con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni e che non abbiano stipulato contratti di collaborazione a qualsiasi titolo con le istituzioni scolastiche , la possibilità di presentare entro il termine che sarà fissato dall'ufficio periferico, una domanda secondo il modello "R" allegato , volta ad ottenere eventuali incarichi di reggenza.

Nella domanda possono essere indicati i distretti scolastici e/o le istituzioni scolastiche dove si chiede l'incarico di reggenza.

- 1) Il DSGA che presenta la domanda dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, la tipologia dei titoli posseduti e valutabili, ai sensi del punto I (anzianità di servizio) esclusa la lettera F) e , punto III (titoli generali) esclusa la lettera B) della tabella valutazione titoli (allegato 4) allegata al CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/18. Saranno valutati soltanto i titoli dichiarati nella domanda (modello "R").Dopo la pubblicazione dell'elenco provinciale provvisorio, eventuali reclami dovranno pervenire all'Ambito Territoriale Provinciale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
- 2) L'elenco definitivo redatto ai sensi del punto 2 è utilizzato dal Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale per il conferimento degli incarichi di reggenza. A ciascun DSGA può essere conferito per lo stesso periodo e contemporaneamente un solo incarico di reggenza, al fine di rendere compatibile l'incarico con gli impegni di servizio. In caso di parità di punteggio e quindi di posizione nell'elenco, la precedenza è attribuita sulle preferenze espresse ( distretto o scuola). L'assunzione dell'incarico di reggenza comporta l'impossibilità, anche in epoca successiva , di sottoscrivere, per il periodo interessato alla reggenza, contratti di collaborazione con altre istituzioni scolastiche
- 3) In caso di assenze del DSGA di durata prevedibile di almeno 30 giorni , il dirigente scolastico, espletate le procedure vigenti di cui al CCNL, dovrà richiedere all'Ambito Territoriale l'attribuzione di un incarico di reggenza da individuare tra il personale inserito nell'elenco definitivo di cui al punto 3 e con le modalità ivi richiamate.

I compensi degli incarichi di reggenza dovranno far riferimento sempre alla normativa vigente.

In nessun caso potranno aspirare alla copertura di posti disponibili e/o vacanti coloro per i quali l'Amministrazione abbia accertato nelle loro prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili.

#### ART. 12 - Trasparenza nella procedura

1. Tutte le disponibilità, avvenuta l'informazione preventiva, devono essere affisse all'albo dei rispettivi Ambiti Territoriali Provinciali, previa consegna alle OO. SS., un giorno prima di avviare le operazioni di utilizzazione, così da consentire, a chi ne abbia conoscenza, di segnalare la presenza di eventuali posti e/o cattedre non rilevate.
  2. Eventuali disponibilità che sopravvengono devono essere affisse all'albo nella medesima giornata e saranno rese disponibili per le utilizzazioni della giornata successiva.
  3. In ciascun Ambito Territoriale Provinciale in cui verranno emessi provvedimenti annuali, ciascun giorno, al momento dell'inizio delle operazioni, saranno affisse tutte le disponibilità che verranno depennate man mano che gli aventi titolo procederanno alla propria sistemazione.
  4. I provvedimenti di utilizzazione, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento a eventuali disponibilità sopravvenute.
- Le Organizzazioni Sindacali aventi titolo saranno informate delle disponibilità con i medesimi tempi previsti per l'affissione all'albo.

#### ART. 13 - Contenzioso

1. Il personale che rispetto al punteggio assegnato nella graduatoria redatta ai fini dell'utilizzazione ritiene di essere collocato in una posizione non congrua, ovvero che gli sia stato assegnato un punteggio diverso da quello spettante può, a norma dell'art. 20 dell'ipotesi di CCNI del 21/06/2017, presentare motivato reclamo all'Ufficio che ha emesso l'atto, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. Quest'ultimo deciderà entro i successivi dieci giorni adottando gli eventuali provvedimenti correttivi. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
2. Avverso i provvedimenti di utilizzazione è ammessa, ai sensi del citato art. 20 dell'ipotesi di CCNI del 21/6/2017, l'attivazione delle procedure indicate al comma 4 denominato "controversie individuali".

#### Art. 14 - Interpretazione autentica ed eventuali integrazioni

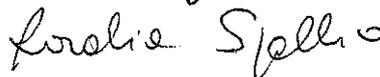
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le parti che l'hanno sottoscritto si riuniscono entro cinque giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari. L'accordo raggiunto è parte integrante del presente contratto.

La Parte Pubblica

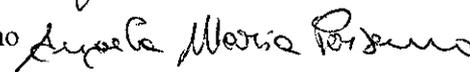
Il Direttore Generale - Gildo De Angelis



Il Dirigente l'Ufficio IV - Rosalia Spallino

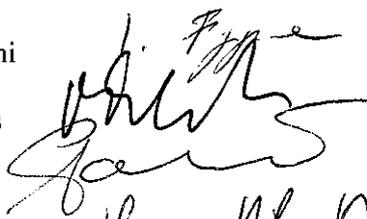


Il Funzionario Coordinatore Ufficio IV - Angela Maria Persano



La Parte Sindacale

F.L.C. - CGIL - Eugenio Ghignoni



CISL Scuola - Claudio De Sanctis

UIL Scuola - Saverio Pantuso

SNALS Confsal - Maria Rita De Santis



GILDA-UNAMS - Aldo Guida



